



Decreto legge n. 30 del 13 marzo 2021 Congedi covid-19 e smart working

SMART WORKING

Il DL n. 30 del 13 marzo, art. 2 comma 1, prevede che i genitori lavoratori dipendenti, conviventi con figli minori di anni 16 per i quali sia stata disposta la quarantena, ovvero che abbiano contratto l'infezione da Sars Covid-19 (per tutta la durata della malattia o della positività) o, infine, per i quali sia stata disposta la **sospensione dell'attività didattica in presenza**, possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile (smart working) in alternativa all'altro genitore.

CONGEDO

Per genitori lavoratori dipendenti con figli fino a 14 anni

Esclusivamente per i casi in cui la prestazione di lavoro dipendente non possa essere svolta in modalità agile e solo in caso di figli conviventi minori di anni 14, i genitori lavoratori dipendenti possono astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo di quarantena, di malattia covid, o di dad (didattica a distanza) del figlio, usufruendo di un congedo indennizzato, **pari al 50% della retribuzione** stessa. Detti periodi di congedo sono coperti da contribuzione figurativa.

Per genitori lavoratori dipendenti con figli disabili

Il congedo può essere fruito, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, anche dai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità ex L.104/92, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza, o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura. Per il resto, sono validi i limiti, le modalità, l'indennità e la contribuzione visti nel precedente paragrafo. Il periodo di assenza dal lavoro è indennizzato al **50% della retribuzione** e coperto da contribuzione figurativa.

ASTENSIONE

Per genitori lavoratori dipendenti con figli da 14 a 16 anni

Nel caso in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, i genitori di figli fra 14 e 16 anni possono astenersi dal lavoro, senza retribuzione né indennità, né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

PUBBLICO IMPIEGO

I congedi e l'astensione sono rivolti anche ai genitori lavoratori dipendenti pubblici, i quali devono presentare la domanda direttamente alla propria Amministrazione pubblica datrice di lavoro, secondo le indicazioni dalla stessa fornite, e non all'INPS.

ELIMINAZIONE DEL LIMITE TERRITORIALE

Viene superata la precedente normativa che riservava la possibilità di lavorare in smart working o di ottenere, in caso di impossibilità di effettuare la prestazione lavorativa in modalità agile, periodi di congedo retribuito al 50% ai soli casi di sospensione dell'attività didattica in presenza e per le sole classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado situate nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (cosiddette zone rosse). Infatti, ora lo smart working o, se non possibile, il congedo straordinario Covid-19 possono essere richiesti su tutto il territorio nazionale (indipendentemente dal colore della zona) e per la sospensione dell'attività didattica in presenza delle **scuole di ogni ordine e grado, oltre che per la quarantena** – disposta dal Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto – **o la malattia Covid** dei figli conviventi di età inferiore rispettivamente ai 16 o ai 14 anni.

RETROATTIVITÀ

Gli eventuali periodi di congedo parentale fruiti dai genitori a decorrere **dal 1 gennaio al 13 marzo 2021** per i periodi di sospensione dell'attività didattica in presenza dell'infezione dal virus del figlio, della quarantena del figlio, possono essere **convertiti in congedo covid**.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI

“Sportello welfare” presso Cisl Brescia
Tutti i venerdì dalle 9,30 alle 12,30

APPROFONDIMENTI

[Genitori lavoratori: gli aiuti su cui puntare](#)
[Congedi Covid: le misure valide fino al 30 giugno](#)
[Decreto Legge n. 30 del 13 marzo](#)

#infowelfarebs
notiziario a cura di Cisl Brescia
Brescia, Via Altipiano d'Asiago 3
tel. 030.3844511
email: ust.brescia@cisl.it